

successivo transito in ferma breve che potrà avvenire, pertanto, senza soluzione di continuità. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comporterà il collocamento in congedo dell'interessato.

4-ter. I reclutamenti annuali di cui al comma 4-bis sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa in servizio permanente definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dal contingente di volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge di bilancio. È altresì possibile reclutare personale a ferma annuale a compensazione delle carenze che si dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa.

4-quater. Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva la posizione del personale già trattenuto ai sensi delle predette norme compresa la possibilità di transito nei volontari in ferma breve ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo le parole: « a cedere in uso mezzi » sono inserite le seguenti: « per necessità civili ».*

*Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 6-bis. — 1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del diritto di asilo, e non oltre il 31 dicembre 1999, anche allo scopo di far fronte all'aumento delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato conseguente all'eccezionale afflusso di profughi provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, sono costituite nelle province ove siano state presentate il maggior numero di richieste e con le modalità di cui all'articolo 2, comma

2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, due ulteriori sezioni della Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 è attribuito, per ciascuna seduta, un gettone di presenza la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non appartenenti a pubbliche amministrazioni spettano il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la qualifica di dirigente. Analogamente si provvede per il personale di supporto della Commissione che, ove esterno alle pubbliche amministrazioni, beneficia del trattamento economico non inferiore a quello previsto per la sesta qualifica funzionale.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 540 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6-ter. — 1. Sono comunque ammessi sul territorio nazionale i cittadini stranieri, provenienti dalle aree interessate dagli eventi bellici del Kosovo, in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori, renitenti alla leva o obiettori di coscienza. Le misure di protezione temporanea sono adottate in base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle risorse del Fondo ivi richiamato ».

*All'articolo 7, comma 1, le parole: « valutato in lire 57.650 milioni fino al 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « valutato in lire 156.641 milioni fino al 31 dicembre 1999 ».*

**(A.C. 6079 - sezione 3)**

EMENDAMENTI RIFERITI  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, sopprimere le parole: Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo.*

**1. 1.** Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: del Kosovo con le seguenti: dei territori della Repubblica di Jugoslavia.*

**1. 10.** Nardini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: a decorrere dal 1o giugno 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 1.800 militari.*

**1. 2.** Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

*Al comma 2, sopprimere le parole: di supporto alla pace nel territorio albanese.*

**1. 5.** Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. È autorizzata, a decorrere dal 24 marzo 1999, la partecipazione delle unità aeree dell'Aeronautica militare e della Ma-*

*rina militare alla difesa dello spazio aereo nazionale, nel quadro delle operazioni decise dal Consiglio atlantico della NATO. Il Governo comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza bimestrale, una relazione dettagliata sull'impegno quantitativo dei veicoli delle Forze armate italiane e sulla tipologia delle loro missioni. In nessun caso, le operazioni di difesa dello spazio aereo nazionale potranno aver luogo sullo spazio aereo appartenente a Stato sovrano non consenziente.*

**1. 6.** Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

ART. 2.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

**2. 6.** Nardini.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 3.** Nardini.

*Al comma 1 sopprimere le parole: senza limiti di spesa.*

**3. 1.** Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 2.** Nardini.

ART. 5.

*Al comma 1 sostituire le parole: lire 70.000, con le seguenti: lire 40.000.*

**5. 1.** Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

ART. 6.

*Al comma 1, dopo le parole: del Kosovo, aggiungere le seguenti: sul territorio dell'Albania e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.*

**6. 1.** Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

**5-bis.** Il Governo presenta mensilmente alle competenti Commissioni parlamentari una dettagliata relazione contenente l'aggiornamento dei dati quantitativi sul numero dei rifugiati kosovari assistiti sul territorio nazionale, sulla loro distribuzione nei centri di accoglienza, sulla loro identificazione e sull'ammontare degli oneri connessi alle prestazioni effettuate in loro favore.

**6. 9.** Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

ART. 6-bis.

*Sopprimerlo.*

**6-bis. 1.** Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

ART. 6-ter.

*Sopprimerlo.*

\* **6-ter. 1.** Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

*Sopprimerlo.*

\* **6-ter. 2.** Gasparri, Menia, Ascierio.

*Al comma 1, sostituire le parole: del Kosovo con le seguenti: della Repubblica di Jugoslavia.*

**6-ter. 3.** Nardini.

**(A.C. 6079 - sezione 4)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere che, ai fini dell'ammissione sul territorio nazionale di profughi del Kosovo, le rappresentanze diplomatiche italiane nei paesi interessati, nonché le strut-

ture ministeriali dislocate negli stessi paesi e gli uffici della polizia di frontiera, rilascino un nulla-osta all'ingresso, finalizzato all'ottenimento di un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari, rinnovabile, valido per ricongiungimento familiare, lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio.

**9/6079/1.** Paissan, Leccese.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 6079, recante la conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110;

premesso che il nostro Paese ha dimostrato un notevole impegno nelle attività di soccorso e di assistenza a favore dei profughi del Kosovo, anche grazie all'esperienza e alla professionalità delle associazioni di volontariato italiane e delle organizzazioni non governative (ONG) operanti in questo settore;

considerato inoltre che già a partire dall'aprile 1997, per la realizzazione di programmi umanitari a favore dei profughi albanesi, numerose associazioni di volontariato ed organizzazioni con finalità umanitarie si sono adoperate con successo per l'assistenza sociale dei profughi e tra queste, in particolare, hanno operato le associazioni aderenti al Tavolo di coordinamento per i profughi del Kosovo, dimostrando notevole esperienza operativa e capacità organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero;

impegna il Governo:

a riconoscere il Tavolo di coordinamento per i profughi del Kosovo come momento di incontro per scambi di informazioni sulle attività da realizzare a favore dei profughi e degli sfollati della Repubblica federale di Jugoslavia;

a garantire, così come già avvenuto con il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, per la gestione della situazione di

crisi socio-economica che ha investito l'Albania, la disponibilità di fondi finalizzati ad iniziative ed interventi straordinari a carattere umanitario da attivare mediante il Ministro per la solidarietà sociale - Dipartimento per gli affari sociali, tenendo conto degli strumenti già istituiti e dei fondi già stanziati;

a prevedere l'attivazione di programmi sociali a carattere umanitario a favore dei profughi anche al di fuori dell'Albania, mediante l'adozione di iniziative coordinate dal Ministro per la solidarietà sociale - Dipartimento per gli affari sociali, da attuare in collaborazione con le associazioni aderenti al Tavolo di coordinamento per i profughi del Kosovo;

a provvedere affinché i benefici concessi ai volontari impiegati dalle associazioni di volontariato e dalle ONG aderenti al Tavolo di coordinamento per i profughi del Kosovo non siano circoscritti alle sole attività svolte in Albania, così come previsto dalla circolare del ministro degli affari esteri e del ministro per la solidarietà sociale - dipartimento per gli affari sociali del 7 gennaio 1999.

**9/6079/2.** Leccese, Paissan.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

premesso che:

il regime di Milosevic è responsabile della tragedia del Kosovo, dell'esodo forzato di centinaia di migliaia di abitanti, dell'uccisione di migliaia di persone e della distruzione di intere città di quella regione;

il punto n. 11 del Patto di stabilizzazione di Colonia recita: «una pace ed una stabilità durevoli nell'Europa sudorientale saranno possibili soltanto quando i valori ed i principi democratici avranno

messo radici dappertutto, ed in particolare nella Repubblica Federale di Jugoslavia »;

impegna il Governo:

a contribuire al ritorno dei kosovari scacciati dalle loro città e dal loro paese;

a sostenere concretamente il processo di democratizzazione della politica e delle strutture istituzionali della Jugoslavia;

a conformare l'attuazione e l'indirizzo degli aiuti nei Balcani a quanto definito nel patto di stabilizzazione di Colonia, che ne fissa chiaramente i presupposti e le condizioni per quanto riguarda la federazione jugoslava e cioè a controllare che gli interventi non siano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti ed in particolare per il rafforzamento del regime di Milosevic;

ad adempiere pienamente ai dettami della risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1244 del 10 giugno ultimo scorso, paragrafo 14, per quanto concerne la necessaria cooperazione con il Tribunale Internazionale dell'Aja che ha accusato Milosevic di gravi crimini di guerra.

**9/6079/3** *(Nuova formulazione)* Berruti, Martino, Niccolini, Palmizio.

La Camera,

impegna il Governo

a presentare trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una dettagliata relazione contenente l'aggiornamento dei dati quantitativi sul numero dei rifugiati kosovari assistiti sul territorio nazionale, sulla loro distribuzione nei centri di accoglienza, sulla loro identificazione e sull'ammontare degli oneri connessi alle prestazioni effettuate in loro favore.

**9/6079/4.** Gnaga.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA****(Sezione 1 - Assunzione di personale part-time nell'Ente poste)**

PISTONE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

quali siano le modalità seguite dall'Ente poste per l'assunzione di personale *part-time* in sostituzione di quello effettivo, con particolare riferimento alla qualifica di portalettere. (3-03917)

(15 giugno 1999).

**(Sezione 2 - Rapporti tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano in relazione agli insegnanti di religione)**

GNAGA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da diversi mesi ed in più occasioni, alcuni cittadini italiani sono oggetto passivo di discriminazioni dovute all'applicazione di alcune norme contenute in trattati internazionali, come sono da considerarsi le norme contenute nel Trattato del 1984 fra la Santa Sede e lo Stato Italiano che rivedeva i cosiddetti Patti Lateranensi;

durante la seduta della Camera dei Deputati del 19 novembre 1998, in occasione delle votazioni per l'A.C. 5267 (legge Finanziaria 1999) il Governo ha accettato con raccomandazione un ordine del giorno relativo proprio ai rapporti fra Stato italiano e Stato della Città del Vaticano soprattutto per quanto riguarda gli inse-

gnanti di religione cattolica presso la scuola pubblica (o.d.g. 9/5267/111);

la vicenda che si ripropone è già stata oggetto di un'interrogazione (3-02785) alla quale non è stata data sinora alcun tipo di risposta ufficiale;

una professoressa di religione presso un istituto pubblico fiorentino dopo 10 anni di insegnamento non è stata più confermata dalla Curia fiorentina in quanto in stato di gravidanza « pur » non essendo sposata, e questo ha comportato che da vari mesi vi sia, all'interno di un nucleo familiare, una situazione di incredibile precarietà che certo non ha permesso una serena gravidanza ma che non ha comunque impedito alla professoressa in oggetto di mettere al mondo un bambino —:

quali provvedimenti, alla luce dei recenti e dei futuri dibattiti su scuola pubblica e privata, il Governo intenda prendere per venire incontro ad anomali casi che, come quello in oggetto, creano, a detta dell'interrogante, una vera e propria discriminazione, nonché per dare seguito a quanto contenuto nell'ordine del giorno citato. (3-03918)

(15 giugno 1999).

**(Sezione 3 - Indagini dei NAS sui prodotti cosmetici e farmaceutici)**

CAVANNA SCIREA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il recente scandalo della diossina belga nei mangimi ha portato i Nas ad indagare non solo nella catena alimentare ma anche in quella industriale;

in particolar modo, nella indagine aperta dal procuratore Raffaele Guariniello sono finiti anche farmaci e cosmetici in quanto molti di essi includono prodotti che usano grassi animali ed in particolare l'olio estratto dal piede di bue —:

quanti farmaci e cosmetici in vendita in Italia abbiano componenti animali di provenienza belga e a che punto siano le indagini dei Nas sui prodotti farmaceutici e quali iniziative siano state finora prese dal Governo. (3-03919)

(15 giugno 1999).

**(Sezione 4 - Misure di sostegno per l'industria elettronica italiana)**

ROGNA MANASSERO DI COSTIGLIOLE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il recente fallimento della O.P. Computers di Ivrea, la principale azienda italiana del settore, ha provocato pesanti ripercussioni nell'intera economia del canavese causando l'incertezza occupazionale di oltre 1000 dipendenti;

tale fallimento pone in evidenza lo stato di grave crisi dell'industria elettronica del nostro Paese —:

quali misure di politica industriale il Governo intenda attuare a sostegno dell'industria elettronica italiana, ricordando che, in particolare, per l'area di Ivrea si era ipotizzata la possibilità di una sorta di Silicon Valley italiana, supportata dalle ingenti risorse di capitale umano e tecnico presenti. (3-03921)

(15 giugno 1999).

**(Sezione 5 - Interventi a sostegno della pesca e del turismo a seguito del rilascio di ordigni da parte della NATO in Adriatico)**

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

alcuni velivoli della Nato in transito sul mare Adriatico hanno rilasciato ordigni, costituendo con ciò un pericolo per la navigazione nell'area —:

quali incidenze tali eventi determinino per il turismo e la pesca e quali provvedimenti intenda adottare a compensazione dei danni sopportati dagli operatori dei due settori. (3-03922)

(15 giugno 1999).

**(Sezione 6 - Andamento delle attività industriali in Italia)**

CAMPATELLI, GUERRA e MANZINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

quali siano i dati sulle attività industriali in Italia nei primi mesi del 1999 e quali le previsioni del Governo per il resto dell'anno. (3-03925)

(15 giugno 1999).

**(Sezione 7 - Interventi per le imprese commerciali del settore ittico)**

MAZZOCCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 154 del 31 maggio 1999, riguardante misure straordinarie per la pesca in Adriatico, prendendo atto della grave situazione venutasi a creare dal rinvenimento di ordigni bellici nelle acque del mare Adriatico, provvede ad individuare, da parte del Governo, interventi straordinari finalizzati a contenere il danno economico arrecato agli operatori ittici dalla necessità di decretare il fermo delle attività di pesca in Adriatico;

tale decreto, tuttavia, per un imperdonabile *défaillance* non ha previsto alcun intervento finalizzato a sopperire, in egual

misura, alle ingenti perdite economiche che registrano i commercianti del settore ittico a causa della necessità di dover provvedere ad un fermo straordinario della pesca in Adriatico;

il 60 per cento del pesce posto in commercio nelle regioni dell'Adriatico è pesce fresco proveniente dall'attività di pesca degli operatori ittici locali e solo il 30 per cento del venduto è pesce importato dall'estero; ne deriva, pertanto, che il settore commerciale ittico delle regioni adriatiche sta risentendo pesantemente dell'improvvisa penuria nell'approvvigionamento di pesce dai mercati ittici locali;

il fermo della pesca in Adriatico per motivi straordinari, inoltre, verrà presumibilmente a combinarsi con il fermo biologico, determinando complessivamente un periodo di fermo di 90 giorni che inciderà in maniera pesante su migliaia di piccole e medie imprese commerciali del settore ittico, con conseguenze anche dal punto di vista occupazionale —:

se non ravveda la necessità di provvedere con urgenza ad estendere gli interventi straordinari adottati per gli operatori ittici in Adriatico anche ai commercianti del settore ittico, valutando la possibilità di prevedere, oltre ad opportuni sgravi fiscali, forme di finanziamento mirate a sventare il pericolo di una pesante crisi nel settore del commercio ittico con la chiusura di migliaia di attività commerciali. (3-03920)

(15 giugno 1999).

**(Sezione 8 - Revoca della libertà vigilata e quattro delle persone condannate per l'occupazione del campanile di San Marco)**

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

quattro degli otto componenti del gruppo dei Serenissimi che « occuparono » il campanile di San Marco utilizzando un camioncino camuffato da autoblindo, sono stati, per ordine della magistratura di sorveglianza, tradotti nuovamente in carcere dopo un anno di libertà vigilata e dovranno scontare, chiusi in cella, l'intera pena loro inflitta; a differenza degli altri quattro, infatti, Luca Perone, Andrea Viviani, Antonio Beresson e Fausto Faccia, hanno aderito ad un'associazione denominata « Veneto Serenissimo Governo », che opera nella legalità con finalità indipendentiste; la decisione del magistrato di sorveglianza va dunque a colpire l'esercizio di un diritto, quello di associazione, costituzionalmente garantito —:

se non ritenga un gravissimo precedente la decisione della revoca del provvedimento di libertà vigilata a seguito dell'esercizio delle libertà politiche fondamentali. (3-03923)

(15 giugno 1999).

**(Sezione 9 - Tutela della salute dei consumatori ed aiuti al settore avicolo)**

DE GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la contaminazione da diossina emersa in Belgio, in particolare negli allevamenti avicoli riporta alla ribalta il problema della sicurezza alimentare —:

quali siano le misure adottate per la tutela della salute dei consumatori e della stessa produzione italiana aiutando (anche attraverso misure di carattere fiscale e promozionale per le zone particolarmente colpite dal fenomeno) il settore avicolo attualmente in ristrutturazione. (3-03924)

(15 giugno 1999).

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4354-quinquies-B)**

**(A.C. 4354-quinquies-B - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

ART. 1.

1. Con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, possono essere emanati, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonché, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 », sono inserite le seguenti: « , acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94 ».

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio

1995, n. 77, adeguano il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma è acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 30 giugno 2000.*

**1. 4.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, sostituire le parole:* otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* il 31 dicembre 1999.

1. 3. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, sostituire le parole:* entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, *con le seguenti:* entro tre mesi dall'emanazione del regolamento governativo di riforma del regolamento di contabilità generale dello Stato, come previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

1. 8. Armani, Bono.

*Al comma 1, sostituire le parole:* otto mesi *con le seguenti:* quindici mesi.

1. 2. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

**(A.C. 4354-quinquies-B - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « 15 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno ».

2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *b*), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »; dopo le parole: « a legislazione vigente » sono inserite le seguenti: « , il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico » e le

parole: « viene, altresì, trasmesso » sono sostituite dalle seguenti: « vengono, altresì, trasmessi ».

3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica; ».

4. All'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *c*), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da « La Commissione » fino a « n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » e le parole: « 31 maggio » e « 15 settembre » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 15 luglio » e « 15 ottobre ».

5. All'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « 15 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno ».

6. All'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte; ».

7. All'articolo 3, comma 2, lettera *c*), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da: « del fabbisogno del settore pubblico allargato » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale ».

8. All'articolo 3, comma 2, lettere *d*) ed *e*), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « settore pubblico allargato » sono sostituite dalle seguenti: « conto delle pubbliche amministrazioni ».

9. All'articolo 3, comma 2, lettera *f*), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « gli indirizzi per gli » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolazione degli ».

10. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 1-*bis*, » sono inserite le seguenti: « ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, ».

11. All'articolo 3 della citata legge n. 468 del 1978, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato ».

12. Dopo l'articolo 9-*bis* della citata legge n. 468 del 1978, è inserito il seguente:

« ART. 9-*ter*. — (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente) — 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il « Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni », il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma

1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica ».

13. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, l'alea è sostituito dal seguente:

« La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: ».

14. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

*b*) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; ».

15. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria; ».

16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; ».

17. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, dopo la lettera *i*), sono inserite le seguenti:

« *i-bis*) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a*);

*i-ter*) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; ».

18. In sede di prima applicazione della presente legge, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della citata legge n. 468 del 1978, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della medesima legge, come modificato dal presente articolo, sono indicate dalla legge finanziaria per il 2000, intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera *d*) e non indicate nella legge finanziaria medesima.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 2.

*Sopprimerlo.*

#### **2. 5.** Bonato.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 15 giugno.*

#### **\* 2. 6.** Bonato.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 15 giugno.*

#### **\* 2. 35.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 15 giugno.*

#### **\* 2. 33.** Tassone, Volontè.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« *1-bis.* All'articolo *1-bis*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente lettera:

*a-bis*) entro il 15 luglio una nota sintetica contenente elementi informativi sui dati di rendiconto relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre, sui dati del disegno di legge di assestamento per l'esercizio in corso e sulle previsioni di bilancio a legislazione vigente per l'anno successivo, in termini di competenza; tale informazione è organizzata in modo da caratterizzare i principali comparti di spesa e di entrata, nonché le spese suddivise per regioni e destinate alle aree depresse, sulla base di un più ampio livello di aggregazione degli stanziamenti ».

#### **2. 2.** Possa.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, dopo la lettera a), la seguente lettera:

*a-bis*) entro il 15 luglio una nota sintetica contenente elementi informativi sulle previsioni di bilancio a legislazione vigente per l'anno successivo, in termini di competenza; tale informazione è organizzata in modo da caratterizzare i principali comparti di spesa e di entrata, nonché le spese suddivise per regioni e destinate alle aree depresse, sulla base di un più ampio livello di aggregazione degli stanziamenti; ».

**2. 3.** Possa.

*Al comma 2, dopo le parole: bilancio pluriennale programmatico aggiungere le seguenti:* e i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

**2. 17.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Sopprimere il comma 3.*

**2. 7.** Bonato.

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* entro il 31 ottobre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che devono essere approvati, pena decadenza e senza possibilità di reiterazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla loro presentazione e che non possono essere sottoposti alla procedura d'urgenza.

**2. 8.** Bonato.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 1, della citata legge n.468 del 1978, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis*) entro il 15 luglio di ciascun anno una classificazione sintetica del bilancio a legislazione vigente organizzata in modo da dare una rappresentazione dei principali comparti di spesa e delle principali categorie di entrata, nonché alle spese suddivise per Regioni e di quelle destinate alle aree depresse. Tale classificazione viene trasmessa entro lo stesso termine alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

**2. 18.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 4, sostituire le parole: « 15 luglio e 15 ottobre » con le seguenti: « sette giorni dalla presentazione alle Camere ».*

**2. 16.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 15 giugno.*

**2. 19.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 9 dopo la parola: articolazione aggiungere la seguente: programmatica*

**2. 23.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 3, comma 2, lettera f), della citata legge n. 468 del 1978, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « stabiliti dalla legge finanziaria ».

**2. 28.** Bono, Armani.

*Al comma 10, dopo le parole: del 1978, aggiungere le seguenti:* dopo le parole: « indica » sono inserite le seguenti: « gli ambiti di intervento dei » e

**2. 24.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con esclusione di quelli relativi alla lettera f) del comma 2 della presente legge ».

**2. 29.** Bono, Armani.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera f), della citata legge n. 468 del 1978, dopo le parole: « necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale » sono aggiunte le parole: « sono previsti dalla legge finanziaria secondo le lettere i-bis) e i-ter) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 ».

**2. 30.** Armani, Bono.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-ter. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978, sono soppresse le parole: « evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 2 ».

**2. 31.** Bono, Armani.

*Al comma 11, capoverso 4-bis, sostituire le parole:* In occasione della con le seguenti: Contestualmente alla

**2. 14.** Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

*Al comma 11, capoverso 4-bis, dopo le parole:* presenta al Parlamento aggiungere le seguenti: il medesimo programma corredato di

**2. 13.** Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

*Sopprimere il comma 12.*

\* **2. 9.** Bonato.

*Sopprimere il comma 12.*

\* **2. 20.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 12, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'ammontare del fondo di cui al presente articolo, cumulato con quello previsto dall'articolo 9 e 9-bis, non può comunque eccedere il 2 per cento delle spese correnti di competenza del bilancio di cassa.

**2. 12.** Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

*Al comma 12, capoverso 2, dopo le parole:* con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiungere le seguenti: da registrarsi alla Corte dei conti.

**2. 34.** Tassone, Volontè.

*Al comma 12, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I decreti che dispongono prelievi dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, disciplinati dal

presente comma, sono assoggettati alla registrazione da parte della Corte dei conti.

**2. 32.** Armani, Bono.

*Sopprimere il comma 16.*

**2. 21.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 16, lettera f), sopprimere le parole da: classificata tra le spese fino a: pluriennale, di norme vigenti.*

**2. 10.** Bonato.

*Sopprimere il comma 17.*

**2. 22.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 17, sopprimere la lettera i-ter.*

**2. 4.** Possa.

*Al comma 18, sostituire la parola: 2.000 con la seguente: 2.001.*

**2. 11.** Bonato.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

19. All'articolo 22 della citata legge n. 468 del 1978, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Al rendiconto è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate, di cui vengono posti in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma di Governo. In particolare, in tale illustrazione vengono confrontati con le previsioni e commentati i risultati ottenuti riguardanti: lo sviluppo delle aree depresse del Paese, la lotta alla disoccupazione, lo sviluppo dell'occupazione, il contenimento della spesa corrente statale, la realizzazione di investimenti infrastrutturali a totale o parziale partecipazione pubblica, le privatizzazioni ».

**2. 1.** Possa.